



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 34 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
In riferimento al Verbale n.° 2016/132 CC NAS RG del 27.07.2016

### *Il Direttore Generale*

**Visto** il verbale di contestazione n.° 2016/131 del 27.07.2016, ore 15.00, redatto presso gli uffici dei N.A.S. CC di Ragusa dal M.C. ARMATORE Vincenzo a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente al Luogotenente SAMARITANO Salvatore (entrambi appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 27 giugno 2016 presso la Società Cooperativa Agricola "IBLEALAT a.r.l.," sita a Modica in C.da Zappulla San Filippo;

**Atteso** che legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "IBLEALAT a.r.l." è la Sig.ra GULINO Concetta nata a Ragusa il 13.02.1947 e ivi residente in Via Del Faggio n.° 119 e, obbligato in solido la Società Cooperativa Agricola "IBLEALAT a.r.l.,"

**Ritenuto** che durante l'ispezione è stata rilevata la violazione prevista del Regolamento CE n.°852/2004 "per avere, nelle predette qualità, reso inadeguate e oggettivamente non realistiche le procedure di autocontrollo adottate basate sui principi del sistema HACCP, comprese quelle di verifica previste (monitoraggio temperature) afferenti l'industria alimentare condotta, avendo arbitrariamente modificato ambienti/attrezzature rendendoli diversi da quelli indicati nella planimetria annessa al provvedimento di Riconoscimento CE (attribuito con Decreto dell'Assessore della Sanità nr. 26707 del 13.10.1998 e s m.i.). all'atto del controllo è stato accertato l'arbitrario utilizzo della cella indicata "deposito attrezzature di lavorazione" quale "stoccaggio prodotti finiti e resi;"

**Considerato** che la sopradetta violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.L. n.° 193 del 06/11/07, che prevede la sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €.6.000,00 per cui nel verbale veniva giustamente indicata la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981, da effettuare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

**Considerato** che, pertanto, nel verbale di contestazione veniva indicata la somma di €. 2.000,00 pari al doppio del minimo in quanto più favorevole;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato alla Sig.ra GULINO Concetta, nella qualità di legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "IBLEALAT a.r.l.," ed alla ditta medesima, congiuntamente a mezzo PEC: iblealat@pec.it, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;


**Accertato** che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

**Visti** gli scritti difensivi presentati dalla Sig.ra GULINO Concetta, nella qualità di legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore della ASP di Ragusa quale Autorità Competente, ed acquisiti con prot. gen. n.° E-0022556 del 05.09.2016;

**Viste** le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Mar. A. s. U.P.S. Giuseppe ROMANO, acquisite da questa ASP con prot.gen. n.° E- 7642 del 07.03.2017 ;

**Vista** la nota prot, n° 1187 AA.GG. del 16.5.2017 di convocazione della Sig.ra Gulino n.q., avendone fatta la stessa espressa richiesta per la data del 30.5.2017 ore 16:30;

**Preso atto** che la ricorrente, per quanto regolarmente convocata a mezzo pec non si è presentata alla data ed ora fissate;





*Accertata* la fondatezza della contestazione e la responsabilità della Sig.ra **GULINO** Concetta per le seguenti motivazioni:

la ricorrente negli scritti difensivi non contesta il fatto accertato: **utilizzo della cella indicata "deposito attrezzature di lavorazione" quale stoccaggio prodotti finiti e resi** ma sostiene che non è arbitrario e non comporta violazione della norma, avendo richiesto al Servizio Veterinario in data 22.2.2013, con nota protocollata al n.° 1124/vet., di essere autorizzata ad effettuare dei lavori straordinari presso il proprio stabilimento, compresa l'installazione di celle frigorifere riconducibili alla contestazione, ed avendo ottenuto il nulla osta con nota prot. n.° 1128/vet. del 22.3.2013, ha poi comunicato il differimento con nota prot. n.° 1291/vet. del 6.4.2016.

Ritiene la parte che non vi sia un uso arbitrario trattandosi di "*discordanza terminologica*" con quanto indicato nella planimetria sussistendo il predetto nulla osta per i lavori ed essendo in corso la modifica della struttura.

E' evidente che la tesi difensiva non esclude la violazione commessa ma ne conferma i contenuti: infatti il nulla osta alla effettuazione dei lavori non autorizza, fino alla conclusione degli stessi ed all'aggiornamento della planimetria comunicata alla Autorità Sanitaria, un uso diverso degli impianti e della attrezzature inserite nella planimetria.

Di fatto l'uso della cella prevista per il "deposito attrezzature di lavorazione" per lo stoccaggio di prodotti finiti è arbitrario e costituisce una variazione della fase di produzione in violazione del Regolamento CE n.°852/2004, rendendo pertanto non corretta la applicazione delle procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP perchè applicate in modo difforme da quelle autorizzate.

Nel quinquennio precedente esiste altra violazione contestata con verbale n.° 2014/65 CC. NAA RG per non aver rispettato/mantenuto, all'interno del laboratorio per la caseificazione i requisiti in materia di igiene, permettendo la formazione di muffe determinatesi per ingenti infiltrazioni di umidità nel soffitto ed il parziale distacco della pittura muraria sanzionata dall'art. 6 comma 5 del D.lgs 193/2007.

Si ritiene di non considerare la presente violazione della stessa indole della violazione precedente riguardando disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, non presentano profili di sostanziale identità, pertanto non si applica la reiterazione ex art. 8bis legge 689/81. Tuttavia non si ritiene di poter applicare la misura minima della sanzione prevista, tra l'altro non richiesta negli scritti difensivi dalla parte, ma si ritiene congrua una maggiorazione della misura minima del 20% ( € . 200,00) ritenendo la colpa di natura lieve per cui la sanzione da applicare è pari ad € 1.200,00 (1.000,00 minimo edittale + 200 aumento 20% della stessa)

Per le superiori motivazioni,

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **Ordina**

alla Sig.ra **GULINO** Concetta nata a Ragusa il 13.02.1947 e ivi residente in Via Del Faggio n.° 119, nella qualità di legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "**IBLEALAT a.r.l.**", Il pagamento della somma totale di **€ . 1.200,00** (euro milleduecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale aumentato del 20%**);

### **Ingiunge**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € . 1.200,00

Spese di accertamento e notificazione: € . 50,00;

Bolli € . 16,00

**Per complessivi € 1.266,00 (millesessantasei/00)**

da versare:

- quanto ad € . 1.200,00 tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, **UNICREDIT SPA** – Ragusa- indicando la seguente causale: "*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V*" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza ( verbale n.° 2016/132 del 27.07.2016 CC NAS RG);



- quanto ad €. 66,00 da pagare tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando le seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2016/132 del 27.07.2016 CC NAS RG);";

E' fatto obbligo di esibire l'originale o trasmettere la copia della attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 anche tramite PEC: [protocollo@pec.as.p.rg.it](mailto:protocollo@pec.as.p.rg.it) . Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **GULINO** Concetta nata a Ragusa il 13.02.1947 e ivi residente in Via Del Faggio n.° 119, a mezzo PEC: [iblealat@pec.it](mailto:iblealat@pec.it) in quanto indicato presso la CCIAA di Siracusa;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa)

-al dipartimento veterinario

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica e che l'opposizione non interrompe i termini per il pagamento.

**E' data facoltà all'interessato, nello stesso termine, di avanzare motivata istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.**

Ragusa, 23.06.2017

**Il Direttore Generale**  
**Dott. Maurizio Arico**

